

## DICHIARAZIONI

---

### ***Visto di conformità infedele e sanzioni per il professionista***

di Lucia Recchioni

Con la [maxi-circolare 13/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate è tornata a fornire i **consueti chiarimenti annuali** in materia di **spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, a crediti d'imposta** e altri elementi rilevanti per la **compilazione della dichiarazione dei redditi** e per l'apposizione del **visto di conformità**.

L'occasione è stata quindi utile per tornare a concentrare l'attenzione sulle **novità normative** introdotte in materia di **responsabilità** in capo all'**intermediario** in caso di **rilascio del visto di conformità infedele**.

Come noto, la **disciplina del visto di conformità infedele** fu rivista dall'[articolo 6 D.Lgs. 175/2014](#), il quale, modificando l'[articolo 39, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 241/1997](#), stabilì che, in caso di **violazioni**, il **Caf/professionista** erano tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'**imposta**, degli **interessi** e della **sanzione** richiesta al contribuente ai sensi dell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), salvo il caso di **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

L'[articolo 7-bis D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26/2019](#) è tuttavia intervenuto sulle disposizioni in esame, prevedendo che, **in caso di visto di conformità infedele sul 730**, i **Caf/professionisti sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata**, sempre che il **visto infedele** non sia stato **indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

Pertanto:

- a **differenza** di quanto in passato previsto, **non sono più dovuti** gli importi liquidati a titolo di **imposta** e di **interessi**,
- in **analogia** alle previgenti disposizioni, non trova applicazione la **sanzione amministrativa da 250,00 a 2.582,00 euro** prevista in caso di **rilascio del visto infedele** dallo stesso [articolo 39 Lgs. 241/1997](#).

In forza della richiamata **disposizione normativa** e dei chiarimenti forniti con la [circolare AdE 12/E/2019](#), la nuova disciplina si applica:

- come in passato, limitatamente alle **fattispecie che conseguono la liquidazione automatica e il controllo formale delle dichiarazioni**, effettuati ai sensi degli articoli [36-bis](#) e [36-ter D.P.R. 600/1973](#), **non** potendosi invece estendere a fattispecie con

riferimento alle quali operano le ordinarie procedure di **accertamento** (come, ad **esempio**, i casi di **canoni di locazione non dichiarati**),

- nell'ambito dell'**assistenza fiscale prestata a partire dal 2019**, con riferimento all'**anno d'imposta 2018**.

Non può invece trovare applicazione la **nuova disciplina** con riferimento alle **violazioni commesse prima del 30 marzo 2019** (data di entrata in vigore della L. 26/2019), in quanto, secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate, **la misura della sanzione è rimasta la medesima**, ragion per cui **non può trovare applicazione il principio del favor rei**. Gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi **non configuravano invece una sanzione**, ma avevano una mera **funzione risarcitoria**.

### I controlli richiesti all'intermediario

Può quindi scattare la **responsabilità dell'intermediario** a titolo di rilascio del **visto di conformità infedele** in caso di **mancata verifica**:

- della **corrispondenza dell'ammontare delle ritenute**, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative **certificazioni esibite**;
- della **spettanza delle detrazioni d'imposta**, in base alle risultanze dei **dati della dichiarazione** e ai **documenti** presentati dal contribuente (si ricorda che, con riferimento alle **spese suddivise in più anni**, il controllo deve essere **effettuato ad ogni utilizzo della rata** dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa; **copia di documenti può non essere richiesta** solo nel caso in cui il soggetto che ha prestato assistenza fiscale abbia già verificato la **documentazione**, conservandone copia);
- della **spettanza delle deduzioni dal reddito**, in base alle risultanze dei **dati della dichiarazione** e ai **documenti presentati dal contribuente**;
- della **spettanza dei crediti d'imposta**, in base ai **dati risultanti dalla dichiarazione** e ai **documenti prodotti dal contribuente**;
- della corrispondenza dell'**ammontare degli imponibili** con quello delle **relative certificazioni uniche esibite**;
- dell'**ultima dichiarazione** presentata, in caso di **eccedenza d'imposta** per la quale si è richiesto il **riporto nella successiva dichiarazione dei redditi**;
- del mancato superamento dei **limiti previsti dalla legge per le detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito** e per i **crediti d'imposta**,
- della **corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione degli importi delle detrazioni d'imposta, delle deduzioni dal reddito e dei crediti d'imposta**;
- degli **attestati degli acconti versati o trattenuti**.

Il rilascio del visto di conformità **non richiede invece, in capo al professionista, il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente**.

Pertanto, facendo ad **esempio** riferimento all'ammontare dei **redditi fondiari**:

- **il contribuente non è tenuto ad esibire apposita documentazione** (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino in caso di opzione per la cedolare secca, ecc..);
- **nessuna sanzione può essere irrogata al Caf/professionista** in caso di errori.

È invece richiesto in capo al Caf/professionista uno **specifico obbligo di verifica** di **mancata duplicazione degli oneri detraibili e deducibili**.

Potrebbe infatti accadere che uno **stesso onere** sia considerato **deducibile/detraibile dal sostituto d'imposta** (e indicato quindi in **Cu**) e poi **riproposto tra gli oneri deducibili/detraibili in dichiarazione**.

Nel caso in cui il contribuente presenti **documenti attestanti oneri della stessa tipologia di quelli già presenti in Cu**, si renderà quindi necessario richiedere allo stesso di **annotare sul documento di spesa che l'onere chiesto in deduzione/detrazione è diverso da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta**. Tale annotazione deve essere inoltre **sottoscritta dal contribuente**.

#### **Visto di conformità per i crediti superiori a 5.000 euro**

Alcune precisazioni sono state poi offerte con riferimento ai **crediti risultanti dal modello 730 di importo superiore a 5.000 euro**, dei quali si voglia chiedere la **compensazione** mediante indicazione nel **quadro I**.

In questi casi **non è richiesta l'apposizione di un ulteriore e specifico visto di conformità**, essendo le **attività di controllo già state svolte dal professionista/Caf**.

Se, invece, l'**assistenza fiscale è prestata dal sostituto d'imposta** o la **dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente**, l'**eventuale credito** da portare in **compensazione nel quadro I** non può essere **superiore a euro 5.000**.